COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 380

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi da e per i paese della Comunità economica europea. Soppressione di diritti fissi di visita sanitaria (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1676) 380

PRESIDENTE 380

BELLOCCHIO, *Relatore* 380

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 380

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (*Approvato dal Senato*) (1730) 381

PRESIDENTE 381, 383, 385, 387

BELLOCCHIO 383

DE POI 382, 383, 384, 386

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 384

SGARLATA, *Relatore* 381, 383

USELLINI 381, 386

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SEGNI: Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la « Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare » (707);

GARZIA: Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare (1070) 387

PRESIDENTE 387, 388, 389

BERNARDINI 388

COLUCCI 388

LECCISI 388

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 388

SGARLATA, *Relatore* 388

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1575) 389

PRESIDENTE 389, 390

BERNARDINI 391

COLUCCI 391

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 390

USELLINI, *Relatore* 389

Votazione segreta:

PRESIDENTE 392

La seduta comincia alle 9,15.

RUBBI EMILIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi da e per i paesi della Comunità economica europea. Soppressione di diritti fissi di visita sanitaria *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi da e per i paesi della Comunità economica europea. Soppressione diritti di fissi di visita sanitaria »; approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 luglio 1977.

L'onorevole Bellocchio ha facoltà di svolgere la relazione.

BELLOCCHIO, *Relatore.* Signor Presidente, ho già esposto nella seduta della sede referente i motivi che sono a sostegno dell'approvazione di questo disegno di legge.

La legislazione italiana, in questa materia, prevedeva al confine il pagamento di diritti fissi di visita sanitaria. Tali diritti sono stati considerati dalla CEE tasse di effetto equivalente a quello dei dazi doganali. La loro soppressione è pertanto un atto dovuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la richiaro chiusa.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero dei Paesi associati.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della banca europea per gli investimenti (BEI) (*Approvato dal Senato*) (1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della banca europea degli investimenti », approvato dal Senato nella seduta del 20 settembre 1977.

L'onorevole Sgarlata ha facoltà di svolgere la relazione.

SGARLATA, *Relatore*. Signor Presidente, ho avuto già modo, in sede referente, di esprimere un giudizio favorevole in merito al provvedimento che ci accingiamo ad esaminare.

Vorrei sottolineare solo poche cose quali, per esempio, il beneficio enorme, per la nostra economia, che abbiamo tratto dagli investimenti effettuati dalla BEI. L'Italia è stata la nazione che ha più usufruito dei finanziamenti della banca europea. Tra l'altro, sin dal suo sorgere, la BEI è stata considerata come una istituzione integrativa e non sostitutiva di quelle esistenti nei singoli paesi, ed ha avuto come primo obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle zone comunitarie meno progredite.

I finanziamenti concessi vanno a completare le erogazioni degli istituti di credito locali e nazionali, per evitare che il principio fondamentale di questa istituzione finanziaria europea possa dar luogo a forme di concorrenza con quelle dei singoli paesi.

Il capitale iniziale della BEI era di un miliardo di unità di conto sottoscritto per il 30 per cento da Germania e Francia, per il 24 per cento dall'Italia e per il 16 per cento dagli altri paesi. Nel 1971 si rese necessario un primo aumento di capitale del 50 per cento per consentire l'espansione dell'attività della BEI. Nel 1973, al momento dell'allargamento della CEE il capitale è stato portato a 2,025 miliardi unità di conto (sottoscritto per il 22 per cento da Inghilterra, Germania e Francia, per il 17,75 per cento dall'Italia, per il 5,85 per cento da Olanda e Belgio e per il 3,85 per cento da Danimarca, Irlanda e Lussemburgo).

Il capitale versato è stato 250 milioni di unità di conto nel 1958, elevato a 300 nel 1971 e a 405 nel 1973. Il capitale sottoscritto, ma non versato, rappresenta una garanzia per i creditori della BEI. Si tenga presente che i tassi praticati dalla BEI fino al 1976 oscillavano da un minimo del 6 per cento per prestiti sino a 8 anni contratti in franchi svizzeri, al 9,1 per cento per prestiti in dollari a 15 anni; mentre per i mutui contratti in più monete si andava dall'8,1 per cento sino a 8 anni, al 9,1 per cento sino a 20 anni.

Lo statuto della BEI prescrive un rapporto fisso tra capitale e impegni, per questo motivo il Consiglio dei governatori (composto dai Ministri delle finanze dei paesi della comunità e per l'Italia dal Ministro del tesoro) ha stabilito il 10 luglio 1975 di accrescere di un ulteriore 75 per cento il capitale che è salito a 3 miliardi e 543,75 milioni di unità di conto. L'incremento è stato sottoscritto dagli Stati membri nella misura del 10 per cento della loro quota, da versare in otto rate semestrali. L'onere spettante all'Italia ammonta pertanto a 27 milioni di unità di conto, che corrisponderebbero a 25,8 miliardi di lire. L'esatto ammontare, comunque, è da stabilirsi al momento del versamento effettivo della somma.

Ribadisco pertanto l'invito all'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

USELLINI. Nel disegno di legge che stiamo esaminando il Senato ha introdotto, con l'articolo 6, la disposizione relativa all'intervento dello Stato a garanzia per il rischio di cambio di mutui contratti per investimenti nelle aree diverse da quelle di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Su tale aritcolo preannuncio un emendamento perché a mio giudizio nell'attuale stesura l'articolo 6 non consente agli operatori economici che intendono avvalersi delle facilitazioni della BEI, di valutare i termini di costo finanziari delle operazioni stesse. Assumendo lo Stato, nell'attuale stesura dell'articolo in considerazione, il rischio del 2 per cento, resterebbe totalmente scoperta l'elasticità del cambio. In queste condizioni è chiaro che l'operatore non potrebbe valutare il costo dell'opera-

zione non conoscendo le ragioni di cambio in termini valutari a lungo termine.

Normalmente le garanzie di questo tipo (quelle che lo stesso Stato italiano accorda ai prestiti CEE) funzionano al contrario, quindi l'emendamento che presenterò tende a definire i rapporti in questi termini, trasferendo a carico dell'operatore il 5 per cento del rischio di cambio e facendo assumere allo Stato le variazioni superiori a questa entità.

Il testo così formulato, a parte una più semplice lettura dal punto di vista operativo, consente di raggiungere diversi effetti positivi.

Il primo di essi permette all'operatore, che intende fruire delle possibilità offerte dalla BEI, di valutare esattamente il costo finanziario dell'operazione. Si è ritenuto opportuno individuare nel 5 per cento il tetto al di là del quale scatta la copertura, in quanto la legge prevede per il Mezzogiorno il 2 per cento trasferendo a carico dello Stato la restante variazione di cambio. Nei tempi medi le oscillazioni dei cambi hanno registrato percentuali del 4-5 per cento e, quindi, il costo del rischio del cambio, mediamente, è a carico dell'operatore economico; nell'attuale sistema dell'articolo 6, invece, si trasferisce allo Stato il rischio che gravava sul privato.

Il vantaggio dei finanziamenti BEI è quello di poter fruire di investimenti esteri e di investimenti a medio e lungo termine in valuta con un costo irrisorio, perciò il costo finanziario ed il rischio di cambio sono assumibili in proprio dall'operatore privato.

Con questo emendamento, pertanto, si è intesa definire la parte economica perché per quella specificamente tecnica, le condizioni e le modalità di utilizzazione sono subordinate ad autorizzazione tramite decreto del ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia; quindi, si pone un limite preciso alla possibilità di fruire di questi prestiti. Sempre con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca Europea per gli investimenti.

Non esistono oneri per l'esercizio in corso né per i prossimi esercizi, in quanto ogni operazione avrà i primi rientri a partire dal terzo anno.

DE POI. Già la volta scorsa, in sede referente, ebbi occasione di proporre un emendamento all'articolo 6 del presente disegno di legge nel quale si afferma che è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da enti pubblici e da istituti di credito con la Banca europea per gli investimenti per destinare il ricavo al finanziamento di investimento effettuati nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1976, n. 902.

Il significato di questo emendamento è quello di far sì che zone che non godono del beneficio del mercato né di provvedimenti speciali abbiano la possibilità di accedere ai prestiti della BEI che, attualmente, sono ad esse preclusi. Con ciò, chiaramente, non s'intende diminuire quanto era già stato proposto dal Senato a favore delle zone del nord né togliere al Mezzogiorno quanto già stabilito dalla Banca europea per gli interventi per zone che si trovano in determinate condizioni in un momento congiunturale particolarmente delicato quale è quello che attualmente attraversiamo.

Del resto, l'individuazione dell'assetto territoriale delle regioni è ancora incerta e, quindi, ancora lontana è la possibilità di fruizione degli interventi per la riconversione che saranno, comunque, poco godibili da parte delle zone del centro; questo emendamento, quindi, consente di intervenire in zone nelle quali particolarmente grave è la situazione delle aziende che vogliono investire. Mi sembra chiaro che non ho inteso mutare il provvedimento né in senso punitivo né di distorsione, ma unicamente in funzione di un maggiore equilibrio e nell'intento di far sì che in situazioni di difficile congiuntura un rivolo di incentivi fosse diretto in zone che, purtroppo, non possono beneficiare di particolari provvedimenti.

Tanto per fare un esempio, potrei ricordare che presso il medio credito regionale dell'Umbria sono giacenti richieste per 120 miliardi di prestiti che in questo momento non possono essere in alcun modo evasi se non con le forme del credito ordinario; ciò sta a significare che l'emendamento è teso a risolvere una situazione di indubbia gravità e ristagno produttivo par-

ticolarmente negativo sia per gli investimenti che per l'occupazione.

È chiaro che in condizioni simili diminuire le garanzie previste per un tal genere di operazioni significa, praticamente, far mantenere ad una industria, già debole di per se stessa, la quasi totale impossibilità di accedere ai prestiti della Banca europea per gli investimenti e ciò contro una volontà palesata dagli stessi responsabili del detto istituto i quali vedono con preoccupazione diminuire la richiesta da parte italiana di concessione di prestiti che possono così essere indirizzati verso paesi che meno di noi ne hanno bisogno.

PRESIDENTE. Lei è favorevole all'emendamento ora annunciato dall'onorevole Usellini? Le chiedo questo anche perché vorrei sapere cosa lei intende per « aree insufficientemente sviluppate ».

DE POI. Sono le aree indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 902. Inoltre, proprio in questi giorni, in accoglimento delle raccomandazioni fatte pervenire dalle regioni interessate, si sta stabilendo il nuovo assetto territoriale delle zone non sufficientemente sviluppate.

Quindi il senso del mio intervento è chiaro e per di più è legato alla volontà manifestata dal Governo di collegare ad una iniziativa già presa e ad un criterio prefissato la possibilità di accedere a determinati prestiti da parte di zone che non godono di vantaggi di mercato.

Non si tratta, dunque, di un provvedimento punitivo o concorrenziale ma di un provvedimento di mantenimento senza il quale io ritengo, signor presidente, che si debba parlare non di crescita adeguata nelle zone del centro ma di arretramento di queste rispetto sia agli investimenti possibili nel Mezzogiorno sia rispetto alle possibilità di crescita del nord. Il preannunciato emendamento non riguarda una zona che vuole fare di se stessa una cosa a parte ma nasce dalla preoccupazione di dare uno sviluppo corretto e coerente a tutto il paese permettendo il mantenimento dell'occupazione che sarà sempre più difficile controllare – non voglio essere profeta di sventure – poiché nei prossimi mesi si prevede che molte altre aziende chiuderanno. Mi rendo conto che in questo caso saranno molte le difficoltà da superare, ma un giudizio definitivo lo potremo esprimere solo dopo il prossimo inverno quando la chiusura delle industrie creerà ulteriori difficoltà per una corretta programmazione nazionale e per una corretta distribuzione delle industrie sul territorio nazionale.

Credo che queste siano valutazioni, scevre da ogni campanilismo, che sono dettate non solo dalla possibilità di intervento della Banca europea per gli investimenti su tutto il territorio nazionale ma soprattutto dalla riconosciuta necessità di sviluppo delle industrie.

Di questo primo tentativo di soluzione hanno preso atto le popolazioni, le maestranze e gli imprenditori delle zone del centro Italia.

Mi sembra che l'emendamento preannunciato dal collega Usellini abbia il merito di creare una situazione di movimento.

Nell'aderire a tale emendamento e ritirando quello da me preannunciato, ritengo tuttavia che il discorso non possa terminare qui ma che questo di oggi sia solo il primo di una serie di altri provvedimenti atti ad evitare gravi fratture fra nord e sud.

BELLOCCHIO. Sono d'accordo con le motivazioni di carattere generale esposte dal relatore ma vorrei fare alcune raccomandazioni al Governo. Prima di tutto è necessario un maggiore coordinamento ed un rapporto più organico tra il nostro paese e la BEI; in secondo luogo occorre che il Parlamento abbia un quadro aggiornato degli investimenti effettuati dalla BEI; infine è necessaria una selezione degli interventi.

Per quanto riguarda l'emendamento Usellini, mi dichiaro favorevole mentre sono contrario a quello preannunciato dallo onorevole De Poi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SGARLATA, *Relatore*. Sugli emendamenti ora annunciati credo siano necessarie alcune considerazioni. La prima è che nel momento in cui le forze politiche ed il Governo sottolineano l'urgenza di risolvere il problema prioritario del paese, cioè del Mezzogiorno, si adottano criteri che in qualche modo limitano questa tendenza. Io comprendo i motivi che hanno spinto il collega Usellini al suo emendamento ma è vero che ogni operatore deve sempre tenere presente il rischio, soprattutto nel momento del rimborso comunque agevolato, come è

altrettanto vero che l'interesse generale è quello di creare una differenza e cioè di incentivare maggiormente il Mezzogiorno.

Inoltre l'emendamento Usellini dovrebbe essere sottoposto al parere della Commissione bilancio.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ovviamente non ho nulla da dire a proposito della necessità del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti preannunciati.

Ho, invece, alcune brevi considerazioni da fare in merito al provvedimento in esame ed alla discussione sinora svoltasi. In primo luogo credo che fosse inevitabile che la discussione su un disegno di legge dal titolo « aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti » si trasformasse nel dibattito sulla possibilità di allargare le garanzie statali a favore degli operatori. Infatti in un momento di rischio come questo tutti i settori interessati colgono qualunque occasione possa consentire loro di modificare per il meglio l'attuale situazione negativa.

Rilevo, dunque. il valore positivo dell'annuncio di voto favorevole che il relatore e di colleghi della Commissione hanno espresso al disegno nel suo complesso e per questo li ringrazio.

Sottolineato ancora una volta il valore che la Banca europea per gli investimenti ha per la sua azione di accompagno allo sviluppo economico del nostro paese, dichiaro già da ora che il Governo non ha alcuna difficoltà a condividere certe proposte espresse da vari colleghi e sintetizzate, poi, nei tre suggerimenti del collega Bellocchio, del coordinamento, della informativa e degli interventi selettivi. Si tratta di concetti abbastanza diffusi ed ora puntualizzati.

E veniamo agli emendamenti. Io mi rendo conto di tutte le posizioni e devo dire che non ne considero nessuna portatrice di interessi non apprezzabili. Il problema è che credo non sia né opportuno né possibile trasferire in un provvedimento particolare come quello che ci è di fronte, esclusivamente relativo all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BEI e quindi agli interventi della BEI stessa, il più vasto problema della situazione economica generale del nostro paese e di alcune disarmonie in esso esistenti: con molta semplicità si è parlato di due Italie, ma forse sono più di due, forse più di tre.

Ne consegue che le motivazioni indicate dagli onorevoli Usellini e De Poi e gli interessi legittimi e leciti che sono dietro tali emendamenti rappresentano preoccupazioni particolari e problemi seri che trovano, però, una collocazione impropria all'interno di questo provvedimento.

D'altro canto l'azione sin qui svolta dalla Banca europea per gli investimenti e l'utilizzo che il mezzogiorno ha potuto fare delle operazioni della BEI ci hanno insegnato ancora un'altra cosa: nonostante la Banca europea non è che la situazione del Mezzogiorno sia diventata tale da colmare il divario, non è che sia diventata una situazione ottimale, il che dimostra che gli incentivi finora utilizzati, validi ed apprezzabili, non sono però stati in grado di consentire il superamento delle condizioni di partenza, cioè non hanno colmato gli svantaggi derivanti dalle diseconomie esistenti nelle zone cosidette depresse e sottosviluppate.

DE POI. È anche un problema di imprenditorialità.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il che significa che l'imprenditore non si crea solo con una forma di incentivi nei termini e nei modi finora utilizzati, ma che ha bisogno, evidentemente, anche di altri tipi di intervento e di sostegno che non trovano posto nella legge che stiamo ora discutendo. Questo significa, anche, che l'imprenditoria italiana, la quale nel frattempo ha continuato a svilupparsi nonostante l'esclusivo riferimento al mezzogiorno di alcuni incentivi, non ha giudicato questi fatti significativi e determinanti a tal punto da trasferire le proprie attività, cioè, in sostanza, ha continuato a trovare più vantaggioso investire in altre zone del paese che non fossero il mezzogiorno.

Voglio dire che non mi pare si possa fare il discorso: se non estendiamo la garanzia dello Stato ed i crediti BEI si blocca l'imprenditorialità del nostro paese. Se questo dovesse accadere vorrebbe dire che la situazione economica del nostro paese sarebbe arrivata ad un punto tale di gravità da determinare un arresto – certamente non imputabile ad un fatto settoriale –. Ecco perché il Governo nel suo provvedimento non aveva introdotto alcune disposizione in ordine alle garanzie.

È stata rilevata prima al Senato ed oggi in questa Commissione una situazione

contingente che non può lasciarci del tutto indifferenti, e cioè che l'attuale stato di crisi del nostro paese sta determinando un moto accelerato di disinvestimenti anche in altre zone d'Italia. A tale riguardo va subito osservato che per la prima volta nel 1976 l'Italia ha utilizzato le possibilità offerte dalla BEI al secondo posto dopo l'Inghilterra, mentre fino a quel momento essa aveva il maggior utilizzo.

Ciò si è verificato nonostante la Banca avesse accolto integralmente tutte le richieste del Mezzogiorno.

Cioè il passaggio dal primo al secondo posto non è stato la conseguenza del fatto che la BEI abbia approvato in misura inferiore le nostre richieste (che, al contrario sono state tutte accolte). Il fatto è che le richieste dell'Inghilterra hanno superato le nostre: quindi non le risposte della BEI sono state inferiori ma le nostre richieste. Ci siamo domandati, allora, se per superare la situazione di disagio nella quale viviamo e le effettive difficoltà nelle quali il paese si dibatte non fosse opportuno, passando attraverso una situazione contingente, modificare in qualche modo il nostro precedente atteggiamento. Concludo dicendo che in relazione ai fatti emersi nel corso del dibattito, ed alla situazione venutasi a creare nel nostro paese in merito al piano energetico e delle osservazioni avanzate da alcuni colleghi, il Governo è favorevole a valutare le implicazioni dell'emendamento presentato dall'onorevole Usellini.

L'esecutivo si farà carico delle richieste avanzate dal collega De Poi, assai più larghe, ma fa presente che per due motivi tali richieste non potranno essere esaminate nel breve periodo. Il primo riguarda una questione di tempo in quanto occorrerebbe una lunga sospensione dei lavori per poter approfondire le situazioni esistenti in tutto il nostro territorio; il secondo attiene alla nostra convinzione che non è possibile operare sui prestiti BEI per risolvere tutti quei problemi che ha sollevato il collega De Poi.

Il problema connesso alla situazione economica dell'Italia centrale, che poi va valutato in tutti i suoi aspetti, potrà essere esaminato in una sede *ad hoc* in modo tale da poter trattare la materia nel modo più ampio possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo Statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13 milioni 500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

(*È approvato*).

ART. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del Consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle Istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

(*È approvato*).

ART. 4.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1241 e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da Enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a lire 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spuesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

È accordata la garanzia dello Stato, in misura non superiore al 2 per cento annuo, per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da enti pubblici e da istituti di credito con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di investimenti non effettuati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli istituti e gli enti abilitati a contrare i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro del tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro. Per l'attuazione della presente legge possono essere stipulate convenzioni apposite con l'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le norme di cui alla legge n. 876 del 27 dicembre 1973.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio 1978 e per quelli successivi.

USELLINI. Sul fatto che esistono necessità di priorità per gli interventi nel Mezzogiorno siamo tutti sostanzialmente solidali. A questo proposito vorrei far rilevare che l'articolo 130 del trattato che istituisce la BEI e ne delimita i compiti stabilisce che la BEI facilita la concessione dei prestiti senza perseguire scopo di lucro per i finaziamenti dei progetti comportanti la valorizzazione delle zone meno sviluppate (e in questo caso ha ragione il Governo, esiste un discorso di politica territoriale più ampio dei singoli casi), e dei progetti di ammodernamento e riconversione delle imprese.

Qual è il problema? A mio giudizio è semplicemente quello di consentire che questi investimenti possano essere effettuati in Italia invece che negli altri paesi della Comunità. Questo mi pare rilevante ai fini dell'interpretazione dello spirito dell'emendamento da me presentato.

DE POI. Sono perfettamente d'accordo con quanto affermato ora dal rappresentante del Governo circa il fatto che certi provvedimenti non siano sufficienti per incentivare alcune zone non sviluppate del centro.

Sono però convinto che allargare la tendenza alla assoluta ignoranza delle necessità di queste zone, significa essere costretti poi ad assistere al drenaggio degli investimenti. Se ciò non verrà chiarito in un provvedimento che abbia una sua generalità ed un suo respiro, credo che ci troveremo di fronte ad numero superiore di squilibri rispetto a quello che vogliamo evitare e, che sarà certamente più pesante di quello del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'onorevole De Poi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso dle capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da Enti pubblici e da Istituti di credito con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di investimenti effettuati nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 902.

È accordata la garanzia dello Stato limitatamente al rischio di cambio in misura non superiore al 2 per cento annuo per il finanziamento di investimenti effettuati nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale.

Gli Istituti e gli enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro del Tesoro, anche in deroga all'articolo 3 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ed ai rispettivi statuti.

I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro. Per la attuazione della presente legge possono essere stipulate convenzioni apposite con l'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le norme di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e per quelli successivi ».

Tale emendamento è stato ritirato dal proponente.

Gli onorevoli Usellini, Gottardo ed Emilio Rubbi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« È accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi dalla Banca europea per gli investimenti (B.E.I.). per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 130 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonché di quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento ai fini della trasmissione alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Segni: Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo « Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare » (707); Garzia: Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare (1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Segni: « Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare », e del deputato Garzia: « Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, con-

cernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare ».

L'onorevole Sgarlata ha facoltà di svolgere la relazione.

SGARLATA, *Relatore*. Ho già espresso parere favorevole su queste proposte di legge in sede referente, parere che confermo oggi. Le proposte sono identiche ed intendono contemplare la rappresentanza della provincia di Oristano nel consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna.

La I Commissione affari costituzionali osserva nel suo parere che le due proposte di legge prevedono nuove attribuzioni a favore di enti quali le Provincie e le Camere di commercio, la cui stessa sopravvivenza è oggi da più parti messa in discussione.

Richiamo, inoltre, l'attenzione della nostra Commissione sull'opportunità di chiarire che il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio non si deve esprimere sulle tre candidature da esso stesso avanzate, e di esplicitare che i tre membri scelti dal suddetto Comitato interministeriale devono essere designati in modo da rappresentare ciascuno una delle tre provincie sarde, diverse da quella dalla quale proviene il Presidente del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole all'approvazione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Le proposte di legge in testo identico di cui il relatore propone la unificazione constano del seguente articolo unico.

L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298 è modificato come segue:

« Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal presidente e da 11 membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della Regione autonoma della Sardegna e quattro dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna ».

SGARLATA, *Relatore*. Il parere della I Commissione affari costituzionali, al quale io vorrei attenermi nel prospettare un emendamento, tende ad evitare che in una stessa persona coincidano il presidente del Consiglio di amministrazione ed uno dei membri scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che ciascuna provincia abbia il proprio rappresentante. Questo per evitare che una stessa provincia abbia due rappresentanti ed un'altra nessuno. In effetti, la modifica di cui stiamo discutendo è la conseguenza della costituzione della quarta provincia sarda, quella di Oristano.

BERNARDINI. Io credo che possa rimanere il testo così com'è. Il criterio della rappresentanza di tutte le province è garantito dal fatto che quattro membri vengono scelti in una lista di otto nomi indicati dal Presidente della Regione sarda e altri quattro, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio delle quattro province.

SGARLATA, *Relatore*. Vorrei obiettare soltanto questo: atteniamoci a quanto indicato nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Degli undici che compongono il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, otto membri sono nominati su designazione della regione e tre direttamente dal Comitato interministeriale: si tratta di fare in modo che questi ultimi tre appartengano a provincie diverse da quella di provenienza del presidente.

PRESIDENTE. Proporrei di non fare alcuna specificazione: sono problemi locali.

LECCISI. Ma lo spirito della legge è proprio quello di superare ogni intemperanza localistica.

COLUCCI. La legge ora garantisce che tutte le provincie siano rappresentate.

SGARLATA, *Relatore*. Se la Commissione non ritiene opportuna la presentazione di un emendamento, potrei limitarmi a formulare una raccomandazione al Governo. È opportuno però modificare il titolo del testo unificato per identificarne la portata.

PRESIDENTE. Il relatore propone il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Modifiche all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953 concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Il testo unificato delle proposte di legge che consta di articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 *(Approvato dal Senato)* (1575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 »; approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 giugno 1977.

Devo segnalare che su questo disegno di legge si è venuta a creare un'intricata situazione procedurale.

Il disegno tratta infati la disciplina delle partecipazioni e degli incroci azionali e la Commissione non lo ha finora esaminato in attesa dell'assegnazione della proposta di legge 1720 che tratta materia identica. La presentazione al Senato del disegno governativo n. 893, che investe anch'esso la materia delle partecipazioni e degli incroci ha creato ulteriori complicazioni. Il provvedimento inoltre ha costituito oggetto di un inusitato sollecito ufficiale da parte della VI Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgere la relazione.

USELLINI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato dal Senato. Il testo originale risulta profondamente modificato in quanto lo scopo per il quale era stato presentato è caduto per la tempestiva regolarizzazione delle posizioni che non rientravano nei limiti della legge. Si è inserita, così, una normativa sulle modalità di iniziativa e di intervento del tribunale e della CONSOB che, in sostanza, anticipa un provvedimento che il Governo ha predisposto con apposito disegno di legge attualmente all'esame del Senato.

Il disegno al nostro esame, all'articolo 1, prevede che in caso di mancata alienazione delle azioni o quote il tribunale ordini il deposito delle stesse presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia; sono previste, altresì, le modalità ed i tempi nei quali si dovrà procedere alla alienazione delle azioni e quote.

L'articolo 2 ha ad oggetto il controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa in merito alle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti. Inoltre, sarà compito della CONSOB quello di accertare che non sussistano incroci azionari attraverso società fiduciarie o per interposta persona. Ad essa è demandato anche il compito di promuovere l'applicazione delle pene a carico dei responsabili di azioni quali quelle summenzionate.

Nell'esame di questo testo ho ritenuto necessario fare un riscontro con quello giacente al Senato e concordo con il presidente sulla difficile situazione procedurale che si è venuta a creare. D'altra parte, il fatto che il testo al nostro esame sia stato licenziato dal Senato ci pone nella condizione di doverlo esaminare, in quanto non possiamo aspettare che venga portato avanti, dall'altro ramo del Parlamento, il disegno governativo n. 893. Per tale motivo mi è parso opportuno cercare nel testo governativo gli eventuali punti di contatto con la stesura di quello sul quale siamo chiamati a discutere. Ciò fatto sono giunto alla conclusione di proporre la sostituzione dell'articolo 1 del provvedimento n. 1575 con un altro articolo che in parte riprende l'articolo 5 del disegno di legge n. 893 la cui stesura è, a mio avviso, più organica.

Il nuovo testo dell'articolo 1, che preannuncio, è così formulato: « A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale da presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine o, in mancanza, su richiesta del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito e il deposito delle azioni presso un'azienda o istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa d'intesa con la Banca d'Italia.

L'azienda o l'istituto di credito designato ai sensi del comma precedente provvede

alla vendita delle azioni entro il termine, non superiore a due anni, stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e secondo le indicazioni di quest'ultima, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi ed ai quantitativi negoziati.

L'azienda o l'istituto di credito comunica giornalmente alla Commissione ed alla società interessata le vendite effettuate. La Commissione dà notizia nella propria relazione delle operazioni attuate in applicazione della presente disposizione.

Agli amministratori delle società che non provvedono all'alienazione delle azioni o delle quote eccedenti e ai sindaci che omettono di promuovere la vendita si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile. Il fatto non è punibile se prima della scadenza del termine gli amministratori hanno chiesto di depositare le azioni ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi, sempreché abbiano eseguito il deposito nel termine stabilito dal tribunale ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha già avuto modo di dichiarare il relatore con cui concordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il tribunale provvede su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo comma del richiamato articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo 5, ovvero di ufficio in mancanza di richiesta del collegio sindacale o degli amministratori entro il suddetto termine di 10 giorni.

L'istituto designato, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà, entro il termine massimo di due anni, alla alienazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti delle alienazioni stesse sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati.

Le alienazioni di azioni o quote di cui al comma precedente dovranno essere comunicate giornalmente dall'istituto di credito o dall'agente di cambio che le effettua alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa comunicherà semestralmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori, che ne daranno comunicazione ufficiale, i quantitativi alienati delle azioni o quote di cui al presente articolo.

Il relatore, onorevole Usellini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale da presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine o, in mancanza, su richiesta del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito e il deposito delle azioni presso un'azienda o istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa d'intesa con la Banca d'Italia.

L'azienda o l'istituto di credito designato ai sensi del comma precedente provvede alla vendita delle azioni entro il termine, non superiore a due anni, stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa e secondo le indicazioni di quest'ultima, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con parti-

colare riguardo ai tempi ed ai quantitativi negoziati.

L'azienda o l'istituto di credito comunica giornalmente alla Commissione ed alla società interessata le vendite effettuate. La Commissione dà notizia nella propria relazione delle operazioni attuate in applicazione della presente disposizione.

Agli amministratori delle società che non provvedono all'alienazione delle azioni o delle quote eccedenti e ai sindaci che omettono di promuovere la vendita si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile. Il fatto non è punibile se prima della scadenza del termine gli amministratori hanno chiesto di depositare le azioni ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi, sempreché abbiano eseguito il deposito nel termine stabilito dal tribunale ».

COLUCCI. Molto brevemente per esprimere l'assenso del partito socialista italiano alla nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal relatore, onorevole Usellini. Il nuovo testo, a mio avviso, fuga le perplessità che l'onorevole presidente manifestava nell'introduzione alla discussione del provvedimento al nostro esame.

BERNARDINI. Sono d'accordo con quanto ha dichiarato il relatore e parzialmente anche con l'emendamento da lui preannunciato. Ho detto in parte in quanto ho alcuni dubbi sul secondo periodo dell'ultimo comma relativo alle penalità, laddove si dice che « il fatto non è punibile se prima della scadenza del termine gli amministratori hanno chiesto di depositare le azioni ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi, sempre che abbiano eseguito il deposito stabilito ».

Mi pare che ciò vanifichi lo spirito che ci si propone con questo provvedimento che è quello di sanzionare gli amministratori ed i sindaci inadempienti.

USELLINI, *Relatore*. Ci sono dieci giorni di tempo.

BERNARDINI. Scaduto il termine, nei dieci giorni successivi il tribunale, su istanza del collegio dei sindaci, provvede a stabilire il deposito e la vendita.

USELLINI, *Relatore*. Sì, ma entro dieci giorni.

BERNARDINI. No, nei dieci giorni successivi. Fino a quel momento amministratori e sindaci se ne stanno tranquilli, tanto sanno che poi interverrà comunque il tribunale. Invece essi dovrebbero intervenire senza attendere l'azione del tribunale.

USELLINI, *Relatore*. Credo che le osservazioni del collega Bernardini siano giuste, perché dopo un attento esame del testo dell'emendamento sembra proprio che l'intervento sia dopo i dieci giorni.

Penso che la questione possa essere risolta sopprimendo il secondo periodo dell'ultimo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il secondo periodo dell'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1 nel testo che risulta dopo la modifica testé adottata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La Commissione nazionale per le società e la borsa presenterà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento, sulle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro, se del caso anche in collaborazione con analoghi organismi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni o le quote non siano ancora nella disponibilità della stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona o in qualsiasi altro

modo, né che siano state alienate con patto di riscatto.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, in tutti i casi in cui accerti che l'alienazione delle azioni o quote sia avvenuta nei modi indicati nel comma precedente, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

In caso di violazione delle norme della presente legge, alle stesse pene previste per gli amministratori sono soggetti anche i sindaci.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Propongo il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari previste dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi da e per i paesi della Comunità economica europea. Soppressione di diritti fissi di visita sanitaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1676).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari previste dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1575).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Segni, n. 707, e proposta di legge Garzia, n. 1070, in un testo unificato con il titolo: « Modifiche all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953 concernente la composizione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna ».

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, de Cosmo, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Goria Giovanni Giuseppe, Gottardo, Gunnella, Iozzelli, Leccisi, Mannino, Marzano, Novellini, Pavone, Pellicani, Pumilia, Rubbi Emilio, Sarti, Sgarlata, Toni Francesco, Usellini e Zarro.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO